

# Regolamento elettorale del Consiglio di fondazione della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria

(Edizione 2012)

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

## 1. Oggetto

1.1. Questo regolamento è rilasciato sulla base dell'art. 3 degli Statuti e della cifra 2.2. del Regolamento organizzativo. In esso è regolata l'elezione del Consiglio di fondazione.

1.2. Il Consiglio di fondazione affida l'incarico di indire e organizzare le elezioni alla Basilese Vita SA, in qualità di gerente e ad un ufficio esterno indipendente.

1.3. Il segretario del Consiglio di fondazione viene incaricato come responsabile dell'ufficio elettorale. Su proposta del responsabile dell'ufficio elettorale, il Consiglio di fondazione nomina gli altri membri dell'ufficio elettorale all'interno della cerchia della gerente.

## 2. Composizione del Consiglio di fondazione

2.1. Il Consiglio di fondazione è composto rispettivamente da 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei dipendenti. Per ogni parte sono eletti rispettivamente altri 12 subentranti (cfr. cifra 4.3.).

## 3. Durata del mandato

3.1. La durata del mandato è di quattro anni.

3.2. I membri del consiglio possono essere rieletti.

3.3. L'elezione del nuovo Consiglio di fondazione ha luogo prima dello scadere del mandato precedente.

## 4. Elezione dei membri del Consiglio di fondazione rappresentanti i datori di lavoro e i dipendenti

4.1. Eleggibilità

4.1.1 Possono essere eletti a far parte del Consiglio di fondazione le persone appartenenti alla cerchia degli assicurati attivi oppure i rappresentanti dei datori di lavoro in un Comitato di cassa.

4.1.2 Non sono eleggibili

→ le persone il cui rapporto di lavoro è stato disdetto oppure sciolto con riserva della cifra 4.1.1 per i rappresentanti dei datori di lavoro in un Comitato di cassa, oppure

→ gli assicurati o i membri di comitati di cassa, il cui contratto di affiliazione è stato disdetto o sciolto.

4.2. Candidature

4.2.1 La Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria (denominata in seguito Fondazione), prima dello scadere del mandato, invita a presentare le candidature e fissa la rispettiva data di scadenza.

Contemporaneamente, la Fondazione rende nota la data della seduta per l'elezione dei membri del Consiglio di fondazione.

4.2.2 La Fondazione informa le casse di previdenza circa l'apertura del procedimento elettorale. Le casse di previdenza sono conseguentemente tenute ad informare tempestivamente gli aventi diritto al voto circa il procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio di fondazione e, in particolare, a trasmettere l'invito fatto dalla Fondazione a presentare le candidature e a comunicare la relativa data di scadenza.

4.2.3 Qualora i membri del Consiglio di fondazione ed i subentranti attuali non rinuncino alla propria candidatura entro il termine di cui alla cifra 4.2.1., senza ulteriori richieste formali di cui alla cifra 4.2.5. questi saranno messi in lista come candidati e ammessi a partecipare alla seduta per l'elezione del Consiglio di fondazione.

4.2.4 Per ulteriori candidature la rappresentanza dei datori di lavoro può presentare proposte di elezione per i propri rappresentanti. Allo stesso modo, anche la rappresentanza dei dipendenti può presentare proposte di elezione per i propri rappresentanti.

4.2.5 Le nuove candidature possono essere presentate esclusivamente utilizzando l'apposito modulo. Ogni candidato deve essere presentato con una breve descrizione contenente le informazioni previste nella lista redatta dal Consiglio di fondazione. Il modulo di candidatura deve essere firmato da almeno un componente della rappresentanza dei datori di lavoro o, rispettivamente, da uno della rappresentanza dipendenti facenti parte del Comitato di cassa e dal candidato stesso. Il candidato deve confermare di essere pronto e in grado di rivestire la carica in caso di elezione.

4.2.6 Le rappresentanze dei datori di lavoro e dei dipendenti provvedono a che i candidati dispongano possibilmente di buone conoscenze e di esperienza nel campo delle assicurazioni sociali e, soprattutto, nell'ambito della previdenza professionale.

4.2.7 Le rappresentanze dei datori di lavoro e quelle dei dipendenti possono proporre rispettivamente soltanto un rappresentante.

4.2.8 L'ufficio elettorale verifica le proposte elettorali inviate alla gerente in merito ai requisiti di eleggibilità confor-

mamente alla cifra 4.1. Non saranno tenuti presenti i candidati che non soddisfano i requisiti di eleggibilità, le proposte elettorali presentate in ritardo, i moduli compilati in modo incompleto e con firma non valida. Se le rappresentanze dei datori di lavoro e dei dipendenti presentano un numero eccessivo di candidati, le proposte saranno tenute presenti in base alla data del timbro postale (Posta svizzera). Per le candidature riportanti la stessa data si ricorrerà al sorteggio.

4.2.9 Se sono state presentate oltre 30 candidature da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro e / o di quelli dei dipendenti (comprese le candidature dei membri del Consiglio di fondazione attuali e dei subentranti), l'ufficio elettorale, basandosi su criteri precedentemente definiti e tenendo presente quelli previsti alla cifra 4.3.1.3, sceglie tra i nuovi candidati coloro che dispongono delle migliori conoscenze e di maggior esperienza per la carica di membro del Consiglio di fondazione.

4.3. Elezione dei membri del Consiglio di fondazione

4.3.1 Seduta per l'elezione dei membri del Consiglio di fondazione e dei subentranti

4.3.1.1 I candidati che corrispondono al profilo richiesto e che, nel rispetto del procedimento di ammissione di cui alla cifra 4.2.9, sono ammessi alla seduta, eleggono dalle loro fila i membri del Consiglio di fondazione e i subentranti. A tale scopo hanno luogo sedute separate dei candidati dei datori di lavoro e di quelli dei dipendenti, ciascuna con un massimo di 30 candidati.

4.3.1.2 L'ufficio elettorale presiede la seduta dei candidati dei datori di lavoro e di quelli dei dipendenti per l'elezione del Consiglio di fondazione, presentaproposte per le modalità di scelta dei membri del consiglio o dei subentranti e prende le decisioni necessarie per il procedimento.

4.3.1.3 La procedura elettorale, che può essere determinata direttamente dai candidati in collaborazione con l'ufficio elettorale, deve tenere possibilmente conto che le seguenti categorie di datori di lavoro e di dipendenti siano rappresentate all'interno del Consiglio di fondazione:

- Casse di previdenza grandi e piccole
- uomini e donne
- rappresentanza proveniente da diverse zone e regioni.

4.3.2 Attuazione delle elezioni tramite l'ufficio elettorale

4.3.2.1 I rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei dipendenti eleggono i rappresentanti dalle fila dei candidati presenti alla seduta.

4.3.2.2 Ogni rappresentanza dei datori di lavoro ed ogni rappresentanza dei dipendenti dispone di tanti voti quante sono le cariche da ricoprire nel Consiglio di fondazione rispettivamente da parte dei datori di lavoro e da parte dei dipendenti.

4.3.2.3 Le elezioni sono segrete.

4.3.2.4 È accertata la validità delle schede elettorali. Sono valide esclusivamente le schede elettorali originali compilate correttamente. Sono dichiarate nulle le schede elettorali:

- compilate in modo illeggibile,
- contenenti commenti non richiesti per l'elezione,
- contenenti voti per un numero di candidati superiore a quello delle cariche da coprire,
- contenenti nominativi che non figurano sulle liste elettorali.

4.3.2.5 Per i datori di lavoro e per i dipendenti saranno eletti rispettivamente i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, con riserva del capoverso seguente. In caso di parità di voto, si procederà al sorteggio.

4.3.2.6 Per ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione può essere eletto un solo rappresentante.

- Se è stato eletto più di un rappresentante da parte di un datore di lavoro per i datori di lavoro o per i dipendenti, sarà il rappresentante con il maggior numero di voti a coprire la carica nel Consiglio di fondazione. In caso di parità di voto, si procederà al sorteggio.
- Se per la rappresentanza dei datori di lavoro e per quella dei dipendenti viene eletto rispettivamente un candidato della stessa Cassa di previdenza, la carica all'interno del Consiglio di fondazione sarà coperta dal rappresentante con il miglior risultato elettorale. In caso di parità di risultato, si procederà al sorteggio.
- Qualora la disposizione precedente non fosse stata rispettata in caso di elezione suppletiva o di subentro, la carica all'interno del Consiglio di fondazione sarà affidata al candidato successivo in ordine di risultato elettorale.

4.3.2.7 I candidati non eletti sono i subentranti in ordine di elenco riportati sulle liste da stilare in modo analogo a quanto previsto alle cifre 4.3.2.5. e 4.3.2.6. La lista per i subentranti può essere redatta in base ai principi riportati alla cifra 4.3.1.3.

4.3.2.8 Deve essere steso un protocollo sul risultato elettorale.

4.3.3 Comunicazione del risultato elettorale, ricorso e accertamento del risultato elettorale

4.3.3.1 I risultati delle elezioni sono comunicati in forma adeguata ai Comitati di cassa e agli assicurati.

4.3.3.2 I ricorsi riguardanti le elezioni del Consiglio di fondazione, emessi per iscritto e adeguatamente motivati, devono essere presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione. I motivi validi per il ricorso sono unicamente l'arbitrio e il vizio di procedura. Il Consiglio di fondazione ancora in carica decide definitivamente.

4.3.3.3 L'accertamento del risultato elettorale avviene da parte del Consiglio di fondazione ancora in carica.

## 5. Uscita dal Consiglio di fondazione

I rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro escono dal Consiglio di fondazione nei seguenti casi:

- allo scadere del mandato
- con lo scioglimento del rapporto di lavoro
- con lo scioglimento o la disdetta del contratto di affiliazione
- con le dimissioni dalla carica.

**Bâloise-Fondazione collettiva**  
per la previdenza professionale obbligatoria  
c/o Basilese Vita SA  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800  
Fax +41 58 285 90 73  
servizioclientela@baloise.ch

## 6. Subentro

6.1. In caso di uscita di un rappresentante dei dipendenti o dei datori di lavoro, questo sarà sostituito da un subentrante come previsto alla cifra 4.3.2.7. Sono fatte salve le disposizioni relative all'eleggibilità e all'incompatibilità.

6.2. Il subentrante entra in carica al momento dell'uscita del rappresentante precedente.

6.3. Se un membro del Consiglio di fondazione recede dal proprio ufficio durante il mandato e non è più disponibile alcun subentrante, i restanti rappresentanti del datore di lavoro o dei dipendenti procedono ad un'elezione suppletiva. Il membro del Consiglio di fondazione così eletto riprende l'ufficio del membro uscente.

## 7. Disposizioni finali

7.1. Tutte le denominazioni utilizzate sono valide per entrambi i sessi.

7.2. Questo regolamento entra in vigore in data 1° gennaio 2012.

7.3. Secondo quanto previsto dalla legge e dagli Statuti della fondazione, il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

Basel, 22 marzo 2011

**La vostra sicurezza ci sta a cuore.**

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)